



SETTORE RAGIONERIA

LA RESPONSABILE

**MARINA ORSI**

TIPO ANNO NUMERO  
REG. VEDI ESTREMI DELLA REGISTRAZIONE  
DEL (DATA E NUMERO)

Ai Direttori Generali della Giunta

Al Servizio Affari della Presidenza

Al Gabinetto del Presidente della Giunta

All'Agenzia di Informazione e  
comunicazione

All'Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale

All'Agenzia regionale per la ricostruzione  
-sisma 2012

Ai Settori regionali

e p.c. Al Settore Funzionamento e gestione  
dell'Assemblea Legislativa regionale

[alfunzionamentogestione@postacert.regione.emiliaromagna.it](mailto:alfunzionamentogestione@postacert.regione.emiliaromagna.it)

All'Agenzia regionale per il lavoro

[ARLavoro@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:ARLavoro@postacert.regione.emilia-romagna.it)

Alle gestioni commissariali c/o Agenzia  
regionale per la sicurezza territoriale e la  
protezione civile

[ProCivSegr@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:ProCivSegr@postacert.regione.emilia-romagna.it)

Al Commissario Delegato Art. 1, D.L. n.  
74/2012

SEDE

Viale Aldo Moro 52  
40127 Bologna

tel 051.527.5514 - 5407  
fax 051.527.5921

Email: [Gestionespesa@regione.emilia-romagna.it](mailto:Gestionespesa@regione.emilia-romagna.it)  
PEC: [gestionespesa@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:gestionespesa@postacert.regione.emilia-romagna.it)

r\_emiro.Giunta - Prot. 30/08/2022.0785168.U



		ANNO	NUMERO	INDICE	LIV.1	LIV.2	LIV.3	LIV.4	LIV.5	ANNO	NUMERO	SUB
a uso interno	DP			Classif.						Fasc.		

**TRASMISSIONE A MEZZO**  
**GESTIONE DOCUMENTALE**

OGGETTO: Il riaddebito dell'imposta di bollo in fattura costituisce reddito.

L'Agenzia delle Entrate, con la ***Risposta a Interpello n. 428 del 12 agosto 2022*** ha chiarito che ***“il riaddebito al cliente dell'imposta di bollo, essendo il professionista il soggetto passivo, fa parte integrante del suo compenso e concorre al calcolo volto alla determinazione forfetaria del reddito”***.

Si evidenzia che le fatture sono soggette all'imposta di bollo sin dall'origine, ossia al momento della loro formazione. L'art. 1 del D.P.R. n. 642/1972 dispone, infatti, che sono soggetti all'imposta di bollo gli atti, i documenti e i registri indicati nell'annessa tariffa. In particolare, l'articolo 13, comma 1 della Tariffa, parte prima, assoggetta fin dall'origine alla predetta imposta, tra gli altri documenti, anche le fatture, quando la somma indicata è superiore a 77,47 euro e non è soggetta ad IVA.

L'art. 21 del DPR n. 633/72, prevede, infatti, che per ogni operazione rilevante ai fini dell'imposta sul valore aggiunto debba essere emessa una fattura, anche sotto forma di nota, conto o parcella, a cura del cedente o prestatore. E la fattura dev'essere emessa in regola con tutte le norme che la disciplinano, incluso il corretto assolvimento dell'imposta di bollo.

Con l'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica, il decreto ministeriale 17 giugno 2014, all'articolo 6, ha disciplinato l'assolvimento dell'imposta di bollo disponendo modalità e termini di versamento.

Con riguardo all'individuazione dei soggetti obbligati al pagamento dell'imposta di bollo,

l'art. 22 del D.P.R. n. 642/1972 stabilisce la solidarietà nel debito relativo da parte dell'emittente la fattura e del committente. Tuttavia, come chiarito nella risposta n. 67/E del 2020, l'obbligo di apporre di assolvere l'imposta di bollo sulle fatture è a carico del soggetto emittente, in quanto, per tali tipo di atti, l'imposta di bollo è dovuta fin dall'origine, ossia dal momento della formazione. Inoltre, l'Agenzia delle Entrate, ha creato una procedura automatizzata per il corretto assolvimento dell'imposta di bollo, atta ad integrare le fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di Interscambio che non recano l'indicazione dell'assolvimento dell'imposta di bollo, ma per le quali l'imposta risulta dovuta. Nei casi di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell'imposta, è la stessa Agenzia a comunicare al cedente/prestatore l'ammontare dell'imposta e della sanzione amministrativa dovuta, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, nonché degli interessi dovuti.

Quindi, l'obbligo di corrispondere l'imposta di bollo è in via principale a carico del prestatore d'opera. Qualora quest'ultimo decida di addebitare in fattura l'importo dell'imposta di bollo, tale somma diventa parte integrante del suo compenso, con la conseguenza che risulta assimilato ai ricavi e concorre alla formazione della base imponibile.

In linea con la predetta assimilazione, si osserva che la risposta fornita al quesito formulato nel paragrafo 3.3 della Circolare n. 5/E del 14 maggio 2021, ha esteso ai soggetti che fruiscono del regime forfetario alcune considerazioni valide per i soggetti titolari di contributi a fondo perduto, nell'ambito dell'emergenza sanitaria. In particolare, l'Amministrazione ha chiarito che assumono rilevanza, ai fini del calcolo dell'ammontare dei ricavi, anche le spese addebitate al cliente da parte dei professionisti per l'imposta di bollo.

L'addebito dei 2 euro di imposta di bollo non può essere indicato in fattura quale importo escluso in base all'art. 15 DPR n. 633/72. Quest'ultimo, infatti, per disporre l'esclusione dal computo della base imponibile richiede precise e concomitanti condizioni: a) che si tratti di rimborsi di anticipazioni; b) che le anticipazioni siano state effettuate *"in nome e per conto"* della controparte e che siano regolarmente documentate.

In conclusione, il suddetto addebito segue il trattamento della prestazione principale, divenendone parte integrante, pertanto, assume la natura di ricavo o compenso e

concorre alla determinazione forfettaria del reddito soggetto ad imposta sostitutiva, secondo quanto disposto dall'articolo 4 della legge n. 190 del 2014.

Si invitano le strutture regionali competenti a informare i professionisti, prima dell'emissione delle relative fatture.

LA RESPONSABILE DEL SETTORE

Dott.ssa Marina Orsi

*[firmato digitalmente]*